SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

Ministero della salute

DECRETO 5 giugno 2003.

Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

03A07239

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

A.R.A.N.
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. (Sottoscritto il 12 giugno 2003).

03A07767

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. **156.**

Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;

Visto altresì l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformità nonché le modalità di presentazione della relativa domanda di abilitazione;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si è favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento alla lettera *c)* nella parte relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di qualità in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonché i rilievi di cui alla lettera *d)* in quanto si ritiene di qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziché come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela più efficace dell'interessato;

Ritenuto, altresì, di non condividere il citato parere con riferimento alla seconda parte della lettera *g)*, in quanto il comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attività e non limitatamente al manuale di qualità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti degli Organismi

1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalità ed i criteri di cui al presente decreto.

2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attività nel campo del rilascio dell'attestato di conformità dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:

a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;

b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo nonché competenza e affidabilità nel rilascio dell'attestato di conformità, secondo quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.

3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonché impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.

4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attività.

Art. 2.

Istanza di abilitazione

1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato *A* al presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonché i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare.

2. L'istanza, in originale e duplice copia, è presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 3.

Registrazione e controllo dell'istanza

1. Il Ministero delle attività produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

2. Il Ministero delle attività produttive, nei casi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.

Art. 4.

Istruttoria

1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.

2. L'istruttoria si effettua mediante:

a) esame e valutazione della documentazione prodotta;

b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso;

3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

4. L'abilitazione è rilasciata con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.

5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al comma l, l'istanza si intende accolta.

Art. 5.

Rinnovo dell'abilitazione

1. L'abilitazione è valida per sette anni ed è rinnovabile.

2. L'istanza di rinnovo è presentata dall'interessato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza è allegata una relazione attestante l'attività svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione.

3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresì conto dell'attività svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione.

Art. 6.

Attività degli Organismi

1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attività per le quali essi assumono l'incarico.

2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, è ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformità a quanto previsto nel presente decreto, per l'attività oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere chiaramente indicata l'attività, o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso è allegata la documentazione relativa.

3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario è stipulato in forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attività affidata.

4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attività o di parte delle attività necessarie per procedere alla certificazione, restano ferme tutte le responsabilità gravanti in capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della prova.

5. In ogni caso, sono vietate:

a) la delega sistematica di singole attività;

b) la delega di tutte le attività relative ad un incarico;

c) la delega delle attività di valutazione.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7.

Certificato

1. I risultati dell'attività degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attività svolte e le informazioni utili.

2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve contenere almeno:

a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E.;

b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del cliente;

c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della certificazione, ovvero del rapporto di prova;

d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di prova e la data di svolgimento dell'attività di certificazione e delle eventuali prove eseguite;

e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale riconosciuta, in base alla quale si effettua la certificazione, l'ispezione o la prova;

f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo svolgimento dell'attività richiesta;

g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di attività;

h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte da norma armonizzata che siano state eventualmente utilizzate;

i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e la data di emissione dello stesso.

3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo è adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e siglate dal soggetto che ne assume la responsabilità.

4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere univocamente contrassegnato e registrato in un apposito libro conservato presso l'Organismo;

5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.

Art. 8.

Revoca e sospensione dell'abilitazione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o oggettive previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione.

2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.

3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca dell'abilitazione qualora accerti:

a) l'inosservanza alle disposizioni del presente decreto, in particolare a quelle riguardanti l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo, la gestione dell'attività oggetto dell'abilitazione, l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;

b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove.

4. La revoca è adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni.

5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.

Art. 9.

Personale dell'Organismo

1. L'organico minimo degli Organismi è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;

b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche;

c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità.

3. Il direttore tecnico:

a) sovrintende all'attività tecnica dell'organismo;

b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure operative;

c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto.

4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto delle competenze professionali, deve essere costituito da tecnici laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non diplomato non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato e all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza almeno triennale. La qualificazione del personale è documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata.

5. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della qualità e del personale non deve dipendere dal numero delle certificazioni rilasciate né dal risultato di queste.

7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite nel corso della sua attività, come richiesto dagli utilizzatori dei suoi servizi.

Art. 10.

Manuale della qualità

1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualità», da allegare all'istanza di abilitazione.

2. Il manuale contiene almeno:

a) l'esposizione della politica per la qualità;

b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario;

c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno;

d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta l'abilitazione o avente incarichi direttivi;

e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;

f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta l'abilitazione;

g) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità;

h) le procedure generali della garanzia della qualità;

i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività;

l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;

m) le procedure per gestire la non conformità ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;

n) le procedure da utilizzare per le attività non normalizzate;

o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;

p) le procedure riguardanti la registrazione delle non conformità e le relative azioni correttive e preventive;

q) la procedura per la gestione dei reclami;

r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei certificati.

3. Per gli organismi di prova:

a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le quali è richiesta l'abilitazione;

b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso, manutenzione, controllo e taratura;

c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme UNI CEI EN 45000.

4. Il Manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente da parte del responsabile della qualità, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive. Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive intraprese. Le modifiche del Manuale della qualità devono essere presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione.

5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere disponibile al pubblico. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario.

Art. 11.

Sistema di identificazione dei campioni

1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identità dei campioni o degli oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate.

2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo anonimo.

3. È prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale procedura è specificamente indicata nel manuale della qualità.

4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente invalidazione dei risultati.

Art. 12.

Requisiti dei locali

1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attività per cui è abilitato hanno i seguenti requisiti:

a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;

b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

2. I locali sede dell'attività di prova devono avere inoltre spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività per le quali si richiede l'abilitazione, nonché per la conservazione dei campioni.

Art. 13.

Polizza assicurativa

1. Il rilascio dell'abilitazione è subordinato alla presentazione da parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro.

2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa di decadenza dall'abilitazione.

Art. 14.

Convenzioni

1. L'Autorità competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a carico dell'Organismo.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

Schema di istanza
di abilitazione o di rinnovo

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - via Molise, 2 - 00187 - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente a .... via .... in qualità di (1) ....
della ditta (2) ....

Chiede

il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993
quale (3) .... per i seguenti tipi di prodotto o di prova;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che devono essere soddisfatte dagli organismi abilitati, fissate dall'allegato *B* al d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto interministeriale n... del..., e si impegna sotto la propria personale responsabilità, a condurre l'attività per cui richiede l'abilitazione nel rispetto delle condizioni stesse.

Data ....

Firma ....

---

(1) Titolare, legale rappresentante (2) Indicare la ragione sociale e la sede (3) Specificare se organismo di certificazione, di ispezione o di prova.

ALLEGATO *B*

Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di abilitazione (in originale o copia autenticata e due copie), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o società.

1) Organigramma.

2) Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (per le ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le società), secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nell'Organismo di certificazione (o ispezione o prova) ed altre attività esterne eventualmente espletate dal medesimo. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera di prodotti o materiali riguardanti certificazioni o prove oggetto della presente richiesta. Per gli organismi di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato come segue «Si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

3) Certificato di iscrizione alla Cartiera di commercio, con esclusione degli enti non soggetti.

4) Statuto dell'organismo.

5) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione delle relative funzioni, sottoscritto dal legale rappresentante.

6) *Curricula* e pertinente documentazione comprovante la qualificazione del personale.

7) Attestato rilasciato da una Società assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro.

8) Planimetrie e sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneità delle aree destinate alla conservazione degli atti, delle campionature di prova e dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa relazione tecnica devono essere firmati da professionista iscritto all'albo.

9) Documentazione rilasciata dalle autorità competenti, comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza del lavoro; nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal legale rappresentante dell'organismo.

10) Manuale della qualità sottoscritto dal legale rappresentante e dal Responsabile della qualità.

11) Tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni concedibili.

12) Eventuali convenzioni che si intendono stipulare ai sensi dell'art. 9, comma 13 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 con altri organismi. Ogni convenzione proposta deve essere corredata della documentazione indicata nel presente allegato, predisposta dall'organismo con cui si intende stipulare la convenzione stessa.

13) Attestato di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della quota prevista dal decreto interministeriale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile n. 246 per l'attività, di abilitazione richiesta.

14) La documentazione comprovante che i locali utilizzati sono in regola con le vigenti disposizioni edilizie.

Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti, devono produrre

15) Una planimetria dei locali con la disposizione delle attrezzature e l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il carico e lo scarico dei campioni da sottoporre a prova.

16) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:

a) norme di prova adottate;

b) attrezzatura utilizzata;

c) ente che effettua le tarature e periodicità.

Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti devono produrre

17) Documentazione attestante che l'Organismo è operante da almeno due anni nell'ambito delle prove e/o valutazioni sui prodotti da costruzione.

ALLEGATO *C*

Contenuto del certificato CE di conformità

Il certificato CE di conformità deve contenere in particolare:

il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione;

il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego etc.);

le disposizioni a cui risponde il prodotto;

le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;

il numero del certificato;

le eventuali condizioni di durata di vanità del certificato;

il nome e la qualifica del fabbricante.

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:

«Art. 8 *(Organismi interessati dall'attestato di conformità).* — 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera *a)*, e con la lettera *b)*, procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).

4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:

«Art. 6 *(Attestato di conformità).* — 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

2. L'attestato presuppone:

a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

3. I prodotti di cui al comma 2, lettera *b)*, sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità».

— Il testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:

«Art. 9 *(Organismi riconosciuti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato *B* e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.

3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).

4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio).

5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato *A*.

6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40), recante «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione», è il seguente:

«Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e degli organismi di ispezione e di certificazione).

I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;

2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;

3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione;

4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in virtù del diritto nazionale.

Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:

«13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2».

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:

«Art. 15 *(Proventi)*. — 1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento».

03G0180

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2003.

Inserimento della specie leprica (*Lepus corsicanus*) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 18 della predetta legge, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ora delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità delle vigenti direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio;

Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha recentemente riconosciuto come buona specie la Lepre italica (*Lepus corsicanus*), in precedenza considerata sottospecie della Lepre europea (*Lepus europaeus*);

Considerato altresì che la Lepre italica (*Lepus corsicanus*) non risulta nell'elenco di cui all'art. 18, comma 1 della citata legge n. 156/1992;

Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 5540/TA62 dell'8 luglio 2002 che definisce soddisfacente lo stato di conservazione delle popolazioni di Lepre italica (*Lepus corsicanus*) in Sicilia ed esprime parere favorevole all'inserimento della specie medesima dell'elenco di cui all'art. 18, comma 1, della predetta legge n. 156/1992 con la specifica indicazione «specie cacciabile dal 15 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla popolazione di Sicilia»;

Visto il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 13 dicembre 2002 tra i funzionari del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'ambiente e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in cui è stato espresso parere favorevole all'inserimento della specie Lepre italica (*Lepus corsicanus*) nell'elenco di cui all'art. 18 della più volte citata legge n. 157/1992;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Articolo unico

Al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1002, n. 157, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (*Lepus corsicanus)*».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

p. *Il Presidente*
LETTA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 185

03A07857

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Indizione della «Giornata nazionale della donazione del sangue».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la «Disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, di detta legge, che demanda al Ministero della sanità, nell'ambito del «Piano sanitario nazionale» la definizione di un progetto specifico per le attività trasfusionali;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 1° settembre 1995 recante «Linee-guida per lo svolgimento di attività mirate di informazione e promozione della donazione di sangue nelle regioni che non hanno conseguito l'autosufficienza» che attribuisce all'autorità centrale il compito di organizzare «periodiche campagne informative a carattere nazionale (o pluriregionale), finalizzate alla crescita di una diffusa coscienza di donazione», al fine di assicurare il pieno funzionamento dell'organizzazione trasfusionale;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 1° marzo 2000 recante «Adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001;

Visto lo schema del Piano sanitario nazionale 2003-2005 che al punto 3.5 considera le attività di medicina trasfusionali come «parte integrante dei livelli essen-

ziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale» e pone come obiettivo primario incrementare «in tutto il territorio nazionale il numero dei donatori volontari periodici e non remunerati per eliminare le carenze di sangue ancora esistenti in alcune regioni»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all'art. 45;

Vista la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni dei donatori volontari di sangue;

Considerato il ruolo fondamentale ed insostituibile riconosciuto alle associazioni dei donatori volontari del sangue dalle surrichiamate disposizioni dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerato che le associazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale quali AVIS, FIDAS, CRI, e FRATRES, hanno fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale per la donazione del sangue» per il giorno 22 giugno 2003;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

Le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, per il giorno 22 giugno 2003, designato «Giornata nazionale della donazione del sangue», si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'incremento della quota di raccolta di donatori periodici nonché l'incentivazione alla donazione da parte di tutti i cittadini.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 193

03A07858

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Latina - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente del tribunale di Latina in data 19 e 20 maggio 2003, prot. 738 e 749/1/MC, e del Presidente della Corte d'appello di Roma con telefax 2036 del 21 maggio 2003, dalle quali risulta il mancato funzionamento, con esclusione degli atti urgenti sottoindicati, del tribunale di Latina, sede centrale, nel periodo 8 maggio - 16 maggio 2003 a causa dell'esecuzione di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Latina, sede centrale, nei giorni dall'8 maggio al 16 maggio 2003, i termini di decadenza riguardanti l'attività ordinaria per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni suddetti o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dalla proroga di cui sopra gli atti urgenti così specificati:

1) settore civile: accertamenti tecnici preventivi e cautelari di indifferibile urgenza, provvedimenti ex art. 700 c.p.c., provvedimenti relativi agli alimenti ed affidamento minori, ricoveri urgenti e prolungamenti, interruzione gravidanza;

2) settore penale: dibattimentale: processi per giudizi direttissimi, processi a carico di imputati detenuti per i quali la scadenza dei termini di custodia cautelare sia di prossima scadenza, istanza relative a scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, convalida espulsioni stranieri;

3) settore GIP/GUP: richiesta convalida sequestri preventivi, convalida arresto, convalida intercettazioni telefoniche, scadenza misure cautelari, trattazione di udienze con imputati detenuti la cui scadenza dei termini delle misure cautelari sia prossima (articoli 303 e 304 c.p.p.), richieste di ricovero o trasferimenti detenuti per motivi urgenti di salute e permessi di cui all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario;

4) settore fallimentare: scadenza domande condono, pagamento IVA.

Roma, 17 giugno 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A07886

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 5.666.383,53 a favore di alcuni istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13 della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 009 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a. - titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana in data 26 settembre 1995 per complessive lire 2.243.000.000 - dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo, direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Vista la nota di Banca OPI S.p.A. del 21 marzo 2003 dalla quale si evince, tra l'altro, che con atto notarile del 18 dicembre 2002 n. 100971-15159 di repertorio, il Banco di Napoli S.p.A. si è fuso per incorporazione con Sanpaolo IMI S.p.A. e che quest'ultimo ha conferito a Banca OPI il ramo aziendale di attività finanziarie verso il comparto delle opere pubbliche;

Considerato che le nuove coordinate bancarie per l'accredito delle somme spettanti al Banco di Napoli, sono ora quelle di Banca OPI (Abi 0347 - Cab 03200 - conto di gestione 03147 intrattenuto presso la Banca d'Italia, filiale di Roma);

Viste le richieste di versamento della 15° rata semestrale, scadenza 30 giugno 2003, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banca OPI (ex Banco di Napoli) - Roma;

3) Banca regionale europea - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Credito fondiario e industriale - Roma;

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

2) Regione Puglia;

3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

4) Ospedale Maggiore di Milano;

5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio 2003;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 5.666.383,53 per l'esercizio 2003;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 5.666.383,53 - per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 30-6-2003)
Interbanca - Milano	105,770,10
Banco di Napoli - Napoli	5.045.094,80
Banca regionale europea - Milano	102.032,60
Banca regionale europea - Milano	331.323,38
Credito fondiario e industriale - Roma	82.162,75
TOTALE	5.666.383,53

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2003 - mediate accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A07876

DECRETO 12 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 19.411.777,34 a favore di alcuni istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale:

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13 della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.A. - titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 13 dicembre 1994 per complessive lire 3.683.000.000 - dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l;

Vista la nota di Banca OPI S.p.A. del 21 marzo 2003 dalla quale si evince, tra l'altro, che con atto in data 18 dicembre 2002, a rogito del notaio Morone di Torino n. 100971-15159 di repertorio, il Banco di Napoli S.p.A. si è fuso per incorporazione nel Sanpaolo IMI S.p.A. e che quest'ultimo ha conferito a Banca OPI S.p.A. il ramo di attività aziendale verso il comparto delle opere pubbliche;

Considerate che le nuove coordinate bancarie per l'accredito delle somme spettanti al Banco di Napoli, ora sono quelle della Banca OPI (Abi 03147- Cab 03200 - conto di gestione n. 03147 intrattenuto presso la Banca d'Italia, filiale di Roma);

Viste le richieste di versamento della 17ª rata semestrale. scadenza 30 giugno 2003. avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banca Opi (ex Banco di Napoli) - Roma;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Crediop - Roma

6) Credito fondiario e industriale - Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano;

10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma;

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia; 4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e pie fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste; 6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio 2003;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati somma complessiva di € 19.411.777,34 - per l'esercizio 2003;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 19.411.777,34 - per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 30-6-2003)
Crediop - Roma	6.238.590,60
Banca Opi - Roma	2.191.449,96
Cariplo - Milano	9.889.701,12
Banca regionale europea - Milano	242.262,00
Crediop - Roma	152.886,57
Credito fondiario e industriale - Roma	136.877,31
Banco di Sardegna - Sassari	98.294,35
Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia	111.336,29
Cariplo - Milano	128.711,37
Banca OPI (ex S. Paolo IMI) - Roma	221.667,77
TOTALE . . .	19.411.777,34

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2003 - mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A07877

DECRETO 12 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 374.787,33 a favore di alcuni istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decerto 11 maggio 1998, n. 007 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli Istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4, della legge n. 421/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 11ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2003, avanzata dagli Istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona;

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio 2003;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli Istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiba di € 374.787,33 per l'esercizio 2003;

Autorizza:

L'impegno e il versamento della somma di € 374.787,33 per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli Istituti di seguito riportati secondo l'importo di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 30-6-2003)
1) Efibanca - Roma	148.192,02
2) Banca delle Marche - Ancona	226.595,31
TOTALE . . .	374.787,33

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2003, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A07892

DECRETO 12 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 17.860.449,19 a favore di alcuni istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decerto 24 maggio 1994, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli Istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4, della legge n. 421/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la nota di Banca Opi S.p.a. del 21 marzo 2003 dalla quale, si evince che con atto in data 18 dicembre 2002, a robito del notaio E. Morone di Torino, n. 100971-15159 di repertorio, il Banco di Napoli S.p.a. si è fuso per incorporazione nel Sanpaolo Imi S.p.a. e che quest'ultimo ha conferito a Banca Opi S.p.a. il ramo aziendale di attività finanziarie verso il comparto delle opere pubbliche;

Considerate che le nuove coordinate bancarie per l'accredito delle somme spettanti al Banco di Napoli, ora sono quelle di Banca Opi (ABI 03147 - CAB 03200, conto di gestione n. 03147 intrattenuto presso la Banca d'Italia, filiale di Roma);

Viste le richieste di versamento della 19ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2003, avanzata dagli Istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di Risparmio di Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banca Opi S.p.a. (ex Banco di Napoli) - Roma;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di Risparmio in Bologna) - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano,

per mutui concessi rispettivamente 1) regione Umbria; 2) regione Emilia-Romagna; 3) regione Liguria; 4) regione Campania; 5) Policninico S. Matteo di Pavia; 6) Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; 7) Istituto G. Gaslini di Genova; 8) Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova; 9) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio 2003;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli Istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 17.860.449,19 per l'esercizio 2003;

Autorizza:

L'impegno e il versamento della somma di € 17.860.449,19 per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli Istituti di seguito riportati secondo l'importo di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 30-6-2003)
1) Meliorbanca - Roma	1.261.405,67
2) Carisbo - Bologna	5.803.409,11
3) Banca Carige - Genova	2.556.729,84
4) Banca Opi - Roma	6.976.852,72
5) Crediop - Roma	443.196,84
6) Carisbo - Bologna	282.756,22
7) Banca Carige - Genova	267.075,49
8) Banca Carige - Genova	182.677,23
9) Mediocredito Lombardo - Milano	86.346,07
TOTALE	17.860.449,19

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2003, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A07893

DECRETO 20 giugno 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annuale stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 40.738 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 9 maggio, 22 maggio e 11 giugno 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale

e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 25 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 10 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2003; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità

previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07930

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Dynastat». (Decreto UAC/C/ n. 232/2003).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/209/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

Titolare A.I.C.: Pharmacia europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dynastat»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Dynastat» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale DYNASTAT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631023/E (in base 10) 11ZCXH (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631035/E (in base 10) 11ZCXV (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. 035631047/E (in base 10) 11ZCY7 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Dynastat» è classificata come segue:

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. 035631023/E (in base 10) 11ZCXH (in base 32).

Classe «C»;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. 035631035/E (in base 10) 11ZCXV (in base 32).

Classe «C»;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. 035631047/E (in base 10) 11ZCY7 (in base 32).

Classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A07840

DECRETO 27 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Rayzon». (Decreto UAC/C/ n. 233/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Rayzon» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/210/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/210/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare

EU/1/02/210/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rayzon»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, n. 75/318 e n. 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legisiatvo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rayzon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale RAYZON nelle confezioni indicate, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 035634029/E (in base 10), 11ZGVF (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 035634031/E (in base 10), 11ZGVH (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 035634043/E (in base 10), 11ZGVV (in base 32);

Art. 2.

La specialità medicinale «Rayzon» è classificata come segue:

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 035634029/E (in base 10), 11ZGVF (in base 32);

classe C

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 035634031/E (in base 10), 11ZGVH (in base 32);

classe C;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 035634043/E (in base 10), 11ZGVV (in base 32);

classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A07843

DECRETO 30 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale orfano «Tracleer bosentan monoidrato». (Decreto UAC/C/ n. 242/2003).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/220/001 62,5 mg 14 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/02/220!002 62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/02/220/003 62,5 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/02/220/004 125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/02/220/005 125 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Actelion Registration LTD.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 maggio 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracleer bosentan monoidrato»;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 febbraio 2002 con il quale il farmaco è stato qualificato «Medicinale orfano»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Acquisito il parere della commissione unica del farmaco nella seduta del 16/17 lugio 2002:

Vista la nota della commissione unica del farmaco da indirizzare al Sig. Ministro in merito alla rimborsabilità della specialità medicinale Tracleer;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Tracleer bosentan monoidrato» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TRACLEER BOSENTAN MONOIDRATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

62,5 mg 14 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609015/E (in base 10) - 11YQFR (in base 32);

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10) - 11YQG3 (in base 32);

62,5 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609039/E (in base 10) - 11YQGH (in base 32);

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10) - 11YQGK (in base 32);

125 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609054/E (in base 10) - 11YQGY (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Tracleer bosentan monoidrato» è classificata come segue:

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10) - 11 YQGH (in base 32);

Classe H con distribuzione diretta da centri specializzati individuati delle regioni e dalle province autonome e con distribuzione diretta de parte delle strutture pubbliche;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 2.454,00 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 3.194,00 (IVA inclusa);

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10) 11YQGK (in base 32);

Classe H con distribuzione diretta da centri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome e con distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 2.538,00 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 3.301,44 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità **i** dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 112

03A07841

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

ED

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora del Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2001;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;

Vista la direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 252 del 20 settembre 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il presente decreto introduce nuovi valori limite alle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore a due o a tre ruote al fine di ridurre il livello delle emissioni stesse.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° aprile 2003, non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; o

b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° aprile 2003, non è consentito rilasciare l'omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per ogni tipo di veicolo per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali tipi di veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 1° luglio 2004:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporii e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001. Per la prova di tipo I relativa ai motocicli ed ai tricicli sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

4. Per i motocicli a due ruote di tipo trial ed enduro, la data di cui al comma 2 è fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al comma 3 è fissata al 1° luglio 2005.

5. Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

a) altezza massima della sella: 700 mm;

b) luce da terra minima: 280 mm;

c) capacità massima del serbatoio: 4 l;

d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto di marcia × rapporto finale di trasmissione): 7,5.

6. Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti

caratteristiche:

a) altezza minima della sella: 900 mm,

b) luce da terra minima: 310 mm,

c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto di marcia × rapporto finale di trasmissione): 6,0.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non è consentito rilasciare omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di veicolo che non sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e

b) non è consentita l'immatricolazionie, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti più di 5.000 esemplari all'anno la data è fissata al 1° gennaio 2008.

Art. 4.

1. I certificati di omologazione devono confermare anche la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30.000 km. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà recepita la regolamentazione integrativa che sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale ciclo di vita».

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà recepita la regolamentazione integrativa che sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale ciclo di vita». Essa prevede in particolare, se del caso:

a) i criteri per l'esecuzione dei controlli;

b) i criteri per la scelta dei veicoli da controllare;

c) i criteri per lo svolgimento delle prove;

d) le regole per l'eliminazione di eventuali difetti;

e) la gratuità per il proprietario/detentore del veicolo.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 non è consentito rilasciare l'omologazione CE ed è rifiutata l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissioni di CO_2 ed il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sarà adottata dalla Commissione europea.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2007:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata superiore a 150 cc a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, se i valori relativi alle emissioni di CO_2 ed al consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sarà adottata dalla Commissione europea.

Art. 7.

1. Il capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 è modificato secondo il testo di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 262

ALLEGATO

MODIFICHE DEL CAPITOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 23 MARZO 2001

1. L'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 1.4. è sostituito dal seguente:

«1.4. "inquinanti gassosi", le emissioni allo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi in termini di biossido di azoto (NO_x) equivalente, e idrocarburi, presupponendo un rapporto di:
— $C_1H_{1,85}$ per la benzina,
— $C_1H_{1,86}$ per il combustibile diesel.»;

b) sono aggiunti i seguenti punti:

«1.5. "impianto di manipolazione (defeat device)" ogni impianto che misuri, rilevi o risponda a variabili di funzionamento (ad esempio la velocità del veicolo, la velocità di rotazione del motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di aspirazione o ogni altro parametro) al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi componente o qualsiasi funzione del sistema di controllo delle emissioni in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si verificano durante la normale utilizzazione del veicolo a meno che l'uso di tale impianto sia sostanzialmente compreso nella procedura di prova di certificazione delle emissioni prevista.

1.6. "strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni" qualunque strategia o dispositivo che, in normali condizioni di funzionamento del veicolo, riduca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello previsto nella procedura di prova delle emissioni applicabile.»;

c) il punto 2.2.1.1. è sostituito dal seguente:

«2.2.1.1. **Prova di tipo I** (controllo del valore medio allo scarico di inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico denso).

2.2.1.1.1. La prova viene eseguita con il metodo descritto nell'appendice 1. Gli inquinanti gassosi sono prelevati ed analizzati con i metodi prescritti.

2.2.1.1.2. La figura 1.2.2 presenta le varie possibilità per la prova di tipo I.

2.2.1.1.3. Il veicolo è posto su un banco dinamometrico a rulli atto a simulare il carico e l'inerzia.

2.2.1.1.4. Durante la prova i gas di scarico sono diluiti e un campione proporzionale viene raccolto in uno o più sacchi. I gas di scarico del veicolo in prova sono diluiti, raccolti ed analizzati secondo il procedimento descritto qui di seguito e il volume totale dei gas diluiti viene misurato.

Figura I.2.2.

Diagramma per la prova di tipo I
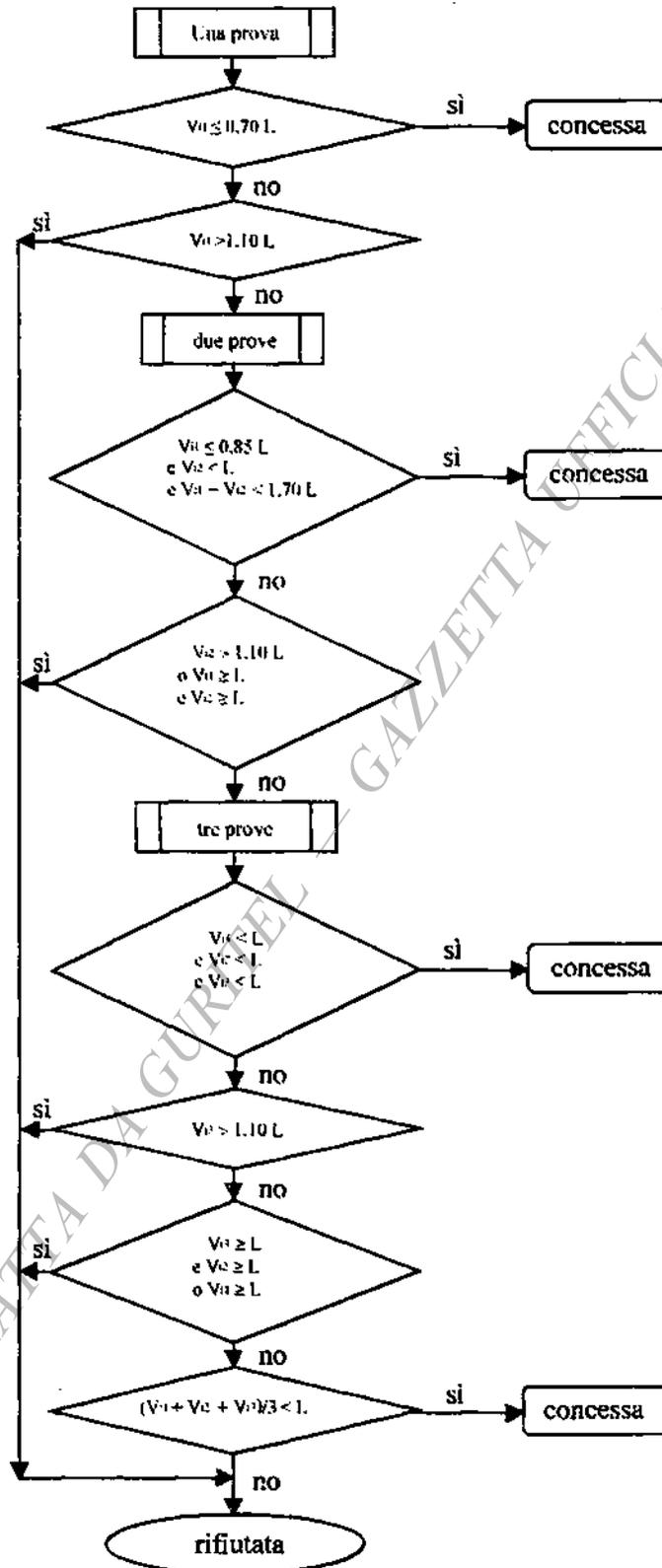
2.2.1.1.5. Fatte salve le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6, la prova viene ripetuta tre volte. La massa delle emissioni gassose ottenute durante ciascuna prova deve essere inferiore ai valori limite indicati nella tabella che segue (casella A per il 2003 e casella B per il 2006):

	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO) L_1 (g/km)	Massa di idrocarburi (HC) L_2 (g/km)	Massa di ossidi di azoto (NO_x) L_3 (g/km)
Valori limite per i motocicli (due ruote) ai fini dell'omologazione e della conformità della produzione				
A (2003)	I (< 150 cc)	5,5	1,2	0,3
	II (≥ 150 cc)	5,5	1,0	0,3
B (2006)	I (< 150 cc) (UDC a freddo) ([1])	2,0	0,8	0,15
	II (≥ 150 cc) (UDC + EUDC a freddo) ([2])	2,0	0,3	0,15
Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione comandata)				
A (2003)	tutte	7,0	1,5	0,4
Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione spontanea)				
A (2003)	tutte	2,0	1,0	0,65

([1]) (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE con misurazione delle emissioni per tutte e sei le fasi (inizio prelievo T = 0).

([2]) (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE + EUDC (misurazione delle emissioni per tutte le fasi — inizio prelievo T = 0), con la velocità massima di 120 km/h.

(*) Le modifiche relative all'allegato I e alle appendici 1 e 4 dell'allegato II del capitolo 5 della presente direttiva sono adottate entro il 1° ottobre 2002 secondo la procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della legislazione relativa all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1).

2.2.1.1.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 2.2.1.1.5, per ciascuno degli inquinanti o combinazione di inquinanti, uno dei tre risultati ottenuti può superare, ma di non più del 10 %, il valore limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Qualora i valori limite prescritti fossero superati per più di un inquinante, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una stessa prova o di prove diverse.

2.2.1.1.5.2. In sede di valutazione dei valori limite di cui alla casella B per il 2006, per i motocicli con una velocità massima ammessa di 110 km/h la velocità massima è limitata a 90 km/h nel ciclo di prova extraurbano (EUDC).

2.2.1.1.6. Il numero di prove prescritte al punto 2.2.1.1.5 è ridotto qualora si verifichino le condizioni definite in appresso, dove V_1 indica il risultato della prima prova e V_2 il risultato della seconda prova per ciascuno degli inquinanti.

2.2.1.1.6.1. È necessaria una sola prova se il risultato ottenuto per ciascun inquinante è inferiore o uguale a 0,70 L (ossia $V_1 \leq 0,70$ L).

2.2.1.1.6.2. Se la prescrizione di cui al punto 2.2.1.1.6.1 non è soddisfatta, sono necessarie soltanto due prove quando sono soddisfatte le seguenti condizioni per ciascuno degli inquinanti:

$V_1 \leq 0.85$ L e $V_1 + V_2 \leq 1.70$ L e $V_2 \leq$ L.»;

d) le tabelle I e II del punto 2.2. sono soppresse;

e) il punto 2.2.1.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.2. **Prova di tipo II** (controllo del monossido di carbonio con motore al minimo) e dati sulle emissioni ai fini del controllo tecnico.

2.2.1.2.1. Questa prescrizione si applica a tutti i veicoli con motore ad accensione comandata per i quali si chiede l'omologazione CE in conformità della presente direttiva.

2.2.1.2.2. Quando la prova è effettuata in conformità dell'appendice 2 (prova di tipo II) con motore al minimo normale:

— si registra il tenore in volume del monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico,

— si registra la velocità del motore durante la prova, comprese le eventuali tolleranze.

2.2.1.2.3. Quando la prova è eseguita con motore al minimo alto (cioè ≥ 2 000 giri/min):

— si registra il tenore in volume del monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico,

— si registra la velocità del motore durante la prova, incluse le eventuali tolleranze.

2.2.1.2.4. La temperatura dell'olio del motore al momento della prova è misurata e registrata.

2.2.1.2.5. I dati registrati sono indicati nelle voci pertinenti del documento di cui all'allegato VII della direttiva 92/61/CEE.»;

f) è aggiunto il punto seguente:

«2.3. È vietato l'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni.

2.3.1. Un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore può essere installato a condizione che:

— sia attivato soltanto a fini quali la protezione del motore, l'avviamento a freddo o il preriscaldamento del motore o

— sia attivato soltanto a fini quali la sicurezza di funzionamento e la sicurezza generale nonché le strategie per far fronte all'efficienza ridotta.

2.3.2. L'impiego di un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore che comporti una strategia di controllo del motore diversa o modificata rispetto a quella utilizzata normalmente nei cicli di prova delle emissioni previsti sarà consentito purché, in conformità dei requisiti di cui al punto 2.3.3, si dimostri pienamente che la misura non riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In tutti gli altri casi tali impianti sono considerati impianti di manipolazione.

2.3.3. Il fabbricante fornisce la documentazione complessiva che consente l'accesso alla progettazione di base del sistema e i mezzi con cui controlla le variabili dei risultati, in caso di controllo sia diretto che indiretto.

a) La documentazione complessiva ufficiale, fornita al Servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione, comprende la descrizione completa del sistema. Essa può essere sintetica purché dimostri che siano stati individuati tutti i risultati consentiti da una matrice ottenuta da una gamma di controllo degli input per singola unità.

La documentazione contiene inoltre la motivazione dell'utilizzo di ogni impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore nonché materiale e dati di prova aggiuntivi volti a dimostrare gli effetti sulle emissioni di gas di scarico di ognuno dei suddetti dispositivi installato nel veicolo. Dette informazioni sono allegate alla documentazione richiesta all'allegato V.

b) Materiale aggiuntivo che mostri i parametri modificati da ciascun impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore e le condizioni limite per il funzionamento di tali dispositivi. Esso deve includere la descrizione dei criteri di controllo del sistema di alimentazione, le strategie di fasatura e i punti di commutazione durante tutte le modalità di funzionamento. Queste informazioni sono strettamente riservate e conservate dal costruttore, ma ne è consentito l'esame al momento dell'omologazione.»;

g) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.1. Un veicolo viene prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta al punto 2.2.1.1. I valori limite per verificare la conformità della produzione sono quelli indicati nella tabella del punto 2.2.1.1.5»;

h) il punto 3.1.1 diventa punto 3.1.2 e viene modificato come segue:

— l'indicazione «nelle tabelle I e II» è sostituita da «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5»,

— l'indicazione «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.2» è sostituita da «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5»;

i) il punto 3.1.3 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«3.1.3. Può essere verificata la tenuta del sistema di aspirazione per accertare che la carburazione non sia alterata da un'entrata d'aria accidentale.»;

j) al punto 5.3.1 dell'appendice 1, l'ultima frase recita quanto segue:

«Prima di prelevare i gas di scarico si eseguono due cicli di condizionamento completi.»;

k) il punto 6.1.3 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«6.1.3. Prima di iniziare il primo ciclo di condizionamento, il motociclo od il triciclo viene sottoposto ad un flusso d'aria di velocità variabile. Seguono due cicli completi durante i quali non vengono raccolti i gas di scarico. Il sistema di ventilazione deve comprendere un meccanismo controllato dalla velocità del rullo del banco di modo che, nella fascia compresa tra 10 e 50 km/h, la velocità lineare dell'aria alla bocchetta di mandata sia uguale alla velocità relativa del rullo con un'approssimazione del 10 %. Per velocità del rullo inferiore a 10 km/h, la velocità dell'aria di ventilazione può essere nulla. La sezione d'uscita della bocchetta di mandata deve avere le seguenti caratteristiche:

i) una superficie di almeno 0,4 m^2;

ii) un'altezza dal suolo del suo bordo inferiore compresa tra 0,15 e 0,20 m;

iii) una distanza dall'estremità anteriore del motociclo o del triciclo compresa tra 0,3 e 0,45 m»;

l) il punto 6.2.2 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«6.2.2. L'inizio del primo ciclo di prova coincide con l'inizio del prelievo dei campioni e della misurazione delle rotazioni della pompa.»;

m) il punto 7.2.1 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«7.2.1. Dopo due cicli di precondizionamento (istante iniziale del primo ciclo), le operazioni specificate ai punti da 7.2.2 a 7.2.5 sono eseguite simultaneamente.»;

n) il punto 7.4 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«7.4. **Analisi**

7.4.1. I gas di scarico contenuti nel sacco devono essere analizzati non appena possibile e in ogni caso non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova.

7.4.2. Prima di analizzare ciascun campione, l'intervallo dell'analizzatore da utilizzare per ciascun inquinante viene azzerato con il gas di azzeramento adeguato.

7.4.3. Gli analizzatori vengono quindi regolati secondo le curve di calibrazione mediante un gas di taratura di concentrazione nominale compresa tra 70 e 100 % dell'intervallo.

7.4.4. Lo zero degli analizzatori viene nuovamente verificato. Se la lettura differisce di oltre il 2 % dall'intervallo stabilito al punto 7.4.2, il procedimento viene ripetuto.

7.4.5. I campioni vengono quindi analizzati.

7.4.6. Dopo l'analisi, i punti zero e di taratura sono nuovamente verificati con i medesimi gas. Se i risultati differiscono di meno del 2 % da quelli indicati al punto 7.4.3, l'analisi è considerata accettabile.

7.4.7. In tutti punti della presente sezione, la portata e la pressione dei vari gas devono essere quelli utilizzati per la taratura degli analizzatori.

7.4.8. Il valore adottato per la concentrazione di ciascun inquinante misurato nei gas è quello registrato dopo la stabilizzazione del dispositivo di misura.»

o) il punto 2.2 dell'appendice 2 è sostituito dal seguente:

«2.2. La prova di tipo II di cui al punto 2.2.1.2. dell'allegato II dev'essere effettuata immediatamente dopo la prova di tipo I con motore al minimo normale e con motore al minimo alto.»

2. L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (BENZINA)

Il carburante di riferimento da utilizzare è quello descritto all'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE.

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (GASOLIO)

Il carburante di riferimento da utilizzare è quello descritto all'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE.»

03A07974

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2003.

Versamento rateale del prelievo supplementare sul latte di vacca relativo alle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 in applicazione dell'art. 52, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 1, commi 15, 16 e 18 del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», che ha introdotto la facoltà di effettuare, in forma rateale, il versamento del prelievo supplementare dovuto per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 che ha reso la facoltà di rateizzazione una modalità permanente di versamento del prelievo supplementare;

Visto l'art. 52, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che ha riconosciuto la facoltà di rateizzazione del prelievo supplementare limitatamente al periodo 1998-1999;

Visto, in particolare, l'art. 52, comma 10, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento avvenga con le modalità previste dall'art. 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

Considerato il numero limitato delle aziende che, relativamente ai periodi di produzione lattiera 1999-2000 e 2000-2001, hanno esercitato la facoltà della rateizzazione del prelievo supplementare;

Considerato che il carattere eccezionale della situazione determinatasi a seguito dell'accertamento straordinario della produzione lattiera disposto in applicazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per la quale i produttori sono stati chiamati ad effettuare il versamento del prelievo supplementare per più periodi di produzione lattiera;

Ritenuto che la soppressione, della facoltà di rateizzazione del prelievo supplementare dell'accertamento straordinario comporterebbe l'adempimento del contenzioso nazionale relativo all'applicazione del regime delle quote latte;

Acquisito il parere della Commissione europea espresso con note del 1º luglio 2002, prot. AGR 015817 e del 4 febbraio 2003, prot. AGR 04299;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 13 marzo 2003;

ADOTTA
il seguente decreto:

Articolo unico

1. Limitatamente ai periodi di produzione lattiera 1999-2000 e 2000-2001 il versamento del prelievo supplementare può essere effettuato, con le modalità previste dall'art. 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, unicamente dalle aziende che hanno optato per tale forma di versamento nei termini previsti dalla medesima legge n. 118/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 73

03A07888

DECRETO 28 maggio 2003.

Ammontare e modalità di erogazione delle provvidenze per l'abbattimento di capi bovini a seguito di positività ai test per l'encefalopatia bovina (BSE), ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 18 giugno 2002, n. 118.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2002, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge che riconosce all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini, in conseguenza di positività al test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, un'indennità nella misura massima di 413 euro per capo per mancato reddito subito, nonché un contributo massimo di 310 euro per capo per il riacquisto dei capi;

Considerata la necessità di determinare l'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze recate dalla citata legge n. 118/2002;

Considerato che alcune regioni hanno istituito regimi di intervento a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE relativamente al fermo di impresa ed il conseguente mancato reddito, nonché per la ricostituzione del patrimonio zootecnico;

Considerata la necessità di garantire che non vi siano sovra compensazioni con il cumulo delle provvidenze statali e regionali;

Vista l'intesa, della conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adottata nella seduta del 27 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di cui all'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2002, n. 118, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento di bovini che, in conseguenza di positività ai tests per l'encefalopatia spongiforme bovina, ha dovuto procedere all'abbattimento totale o selettivo dei capi, è così determinata:

a) bovini da latte: € 413,00 per UBA (Unità bovino adulto equivalente ad una vacca lattifera). I parametri comunitari utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto delle esigenze nutritive relative della specie bovina e categorie di bestiame, sono i seguenti:

bovini di meno di un anno, 0.4;
bovini da 1 a meno di 2 anni, 0.6;
bovini di 2 anni e più, 1.0;
giovenche (manze gravide) per allevamento, 0.8;
vacche lattifere, anche da riforma, 1.0;

b) bovini da carne: € 1,53 per giorno di gravidanza fino ad un massimo di € 413,00 per ciascuna vacca o manza.

2. L'allevatore che intende beneficiare dell'indennità, di cui al comma 1, deve allegare alla domanda da presentare all'AGEA i seguenti documenti:

a) copia delle ordinanze di abbattimento adottate dall'autorità sanitaria;

b) attestato di abbattimento, rilasciato dall'autorità sanitaria con l'elenco dei capi abbattuti.

Art. 2.

1. Il contributo, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2002, n. 118, per il riacquisto di capi da parte degli allevatori di bovini, nella cui azienda, in conseguenza di positività ai tests per l'encefalopatia spongiforme bovina ha dovuto procedere all'abbattimento totale o selettivo dei capi, è così determinato:

a) bovini da latte: il contributo è riconosciuto per l'acquisto di riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale dei libri genealogici, assegnando

€ 3,13 per ogni punto rank dal 1º al 99º punto di classifica dell'«indice previsto», per manzette, manze e giovenche e dell'«indice genetico calcolato» per le vacche in lattazione.

b) bovini da carne: il contributo è riconosciuto per l'acquisto di riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale dei libri genealogici assegnando: € 310,00 per manza gravida, € 232,50 per vacca primipara, € 155,00 per vacca di II parto ed € 77,50 per vacca pluripara.

2. L'allevatore che intende beneficiare del contributo di cui al comma 1, deve:

a) acquistare gli animali entro 24 mesi dalla data dell'ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero di capi abbattuti;

b) allegare alla domanda da presentare all'AGEA i seguenti documenti:

fattura di acquisto in data non anteriore al 1º gennaio 2002;

copia certificati genealogici degli animali acquistati, dal quale risulti, per i bovini delle razze da latte, il punto rank. Qualora tale informazione non sia riportata nel certificato genealogico, l'informazione stessa può essere sostituita da un'apposita dichiarazione rilasciata dalla stessa autorità che ha rilasciato il certificato genealogico.

Art. 3.

1. Le indennità ed i contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili ed hanno decorrenza dal 1º gennaio 2002.

2. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le stesse finalità di cui agli articoli 1 e 2, intervengano con proprie provvidenze, le stesse devono limitarsi alla quota residua fino alla soglia ammissibile prevista dal provvedimento regionale o provinciale, al fine di garantire così che non vi siano sovra compensazioni cumulando i diversi regimi. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2, già anticipate agli allevatori dalle regione e province autonome, sono rimborsate dall'AGEA direttamente alle stesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A07898

DECRETO 10 giugno 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fontina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 13 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Fontina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denomi-

nazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07834

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07835

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 novembre 2002 e 4 aprile 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 7 dicembre 1999 è stata prorogata fino al 15 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 7 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2107/99 del 24 ottobre 1999, già prorogata con decreti 29 novembre 2002 e 4 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 7 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07836

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 2002, 28 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto ministeriale 27 luglio 1999 è stata prorogata fino al 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61348;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto ministeriale 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti ministeriali 16 luglio 2002, 28 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07837

DECRETO 19 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2002 al 1º novembre 2002 nella provincia di Grosseto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Grosseto:

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2002 al 1º novembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Civitella Paganico, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Roccastrada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07882

DECRETO 19 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi e Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1º dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 nella provincia di Foggia;

tromba d'aria 7 gennaio 2003 nella provincia di Brindisi;

piogge alluvionali dal 25 gennaio 2003 al 26 gennaio 2003 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bari:

piogge alluvionali del 25 gennaio 2003, del 26 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Canosa di Puglia;

piogge alluvionali del 25 gennaio 2003, del 26 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Barletta, Canosa di Puglia;

Brindisi:

tromba d'aria del 7 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Erchie, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna;

Foggia:

piogge alluvionali dal 1º dicembre 2002 al 28 febbraio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07883

DECRETO 19 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 20 agosto 2002 al 22 agosto 2002 nella provincia di Lecce;

grandinate dal 29 agosto 2002 nella provincia di Lecce;

grandinate dal 10 settembre 2002 nella provincia di Taranto;

grandinate del 12 settembre 2002 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Lecce:

grandinate del 20 agosto 2002, del 22 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Presicce, Scorrano, Supersano, Ugento;

grandinate del 29 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a) b)*, nel territorio dei comuni di Arnesano, Carmiano, Casarano, Lecce, Otranto;

grandinate del 12 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Muro Leccese, Poggiardo, Sanarica;

Taranto:

grandinate del 10 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Martina Franca, Mottola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07884

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1997, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania, degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 15 settembre 2002 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 15 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*; nel territorio dei comuni di Cassano Irpino, Montella, Serino, Volturara Irpina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07889

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1997, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania, degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Salerno:

piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Scafati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07890

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1997, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania, degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 2 febbraio 2003 al 20 febbraio 2003 nella provincia di Salerno;

gelate dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia di Napoli;

gelate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia di Avellino;

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Salerno;

gelate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Avellino: gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Avella, Moschiano;

Caserta: gelate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *d-bis)*, nel territorio dei comuni di Alvignano, Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Formicola, Francolise, Frignano, Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Presenzano, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San Pietro Infine, San Prisco, San Tammaro, Sant'Arpino, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio;

Napoli: gelate del 6 aprile 2003, del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Liveri, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano,

Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Trecase, Tufino, Villaricca, Visciano, Volla;

Salerno: gelate dal 2 febbraio 2003 al 20 febbraio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Capaccio, Eboli, Serre;

gelate del 7 aprile 2003, del 9 aprile 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Albanella, Ascea, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Buccino, Calvanico, Capaccio, Castelnuovo Cilento, Castiglione dei Genovesi, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Sarno, Serre, Siano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07891

DECRETO 24 giugno 2003.

Ripartizione quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2003.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2003, il massimale di 5.264,70 tonnellate;

Visti i regolamenti CE n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L n. 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della commissione del 29 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L n. 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 5.264,70 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario altresì esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonché delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'11 giugno 2003, hanno reso unanime parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del TAC complessivo di 5.264,70 tonnellate per la campagna di pesca 2003 è ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL)	526,47
Circuizione (PS)	4.053,82
Pesca sportiva (SPOR)	184,26
Tonnara fisse (TRAP)	236,91
UNCL	263,24

Art. 2.

1. Le quote individuali per la campagna di pesca 2003 sono indicate negli allegati *A* e *B* del presente decreto in relazione a ciascuna unità assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate secondo il

combinato disposto degli articoli 2, 3 e 7 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e dell'art. 2 dei decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni.

2. Le quote di cui al precedente comma 1 saranno adeguate, per la successiva campagna di pesca 2004, alle percentuali originarie di quota individuale sempreché non ricorrano nuovamente le condizioni di decurtazione di cui alle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1.

Art. 3.

1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, è pari alla sommatoria delle quote individuali delle unità aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.

2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantità non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO *A*

FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI

Numero UE	Quota individuale 2003 (tonnelllate)
2729	0,789
2737	1,336
2744	4,477
2745	1,524
2748	1,586
2908	46,110
3147	7,353
3221	6,489
3246	53,020
3285	3,829
3416	11,963
3449	131,637
3493	11,940
3497	21,394
5167	48,717
5747	1,360
5749	1,391
5778	1,617
5848	1,578
6285	7,361
6590	42,039
8552	8,168
8872	179,146
8898	168,206
8914	155,256
9706	24,457
9708	24,457
9727	21,629
9731	41,452
9733	21,316
9739	50,220
9776	46,664
10738	13,648
10777	16,222
10842	61,933
12513	3,969
12927	4,087
12930	—
12949	19,167
13581	131,637
13589	178,093
13593	181,917
13595	78,586
13686	12,182
13791	125,093
13794	159,621
13795	163,382
13796	153,985
13797	168,581
13807	156,423
13889	9,994
13936	3,172
13938	59,479
15024	33,753
15040	35,556
15271	19,863
15301	6,532
15476	8,879
15869	52,087
16190	23,910
17244	38,436
17307	2,011
17327	3,243
17335	1,584
17345	1,563
17674	104,133
17891	128,449
17913	4,938
18107	2,167
18123	19,075
18203	56,083
18494	70,835
18511	15,018
18725	1,289
19038	4,938
19198	48,391

Numero UE	Quota individuale 2003 (tonnelllate)
19237	1,289
19870	38,382
24580	125,490
24656	1,461
24840	1,000
24877	3,524
24907	28,864
24910	0,430
24992	1,586
25002	1,344
25007	1,344
25009	57,854
25543	93,360
25551	39,548
25562	100,013
25622	25,942

ALLEGATO *B*

FLOTTA TONNIERA - PALANGARI

Numero UE	Quota individuale 2003 (tonnelllate)
365	3,637
3419	24,066
9565	8,621
11356	2,180
11507	2,180
11530	2,010
11533	2,180
13703	2,110
15093	4,411
15860	17,591
15871	21,234
15964	2,844
15984	13,589
16038	2,484
16090	30,579
16100	3,366
16103	8,581
16108	4,019
16112	2,556
16118	11,391
16130	8,477
16137	5,054
16145	3,631
16149	9,044
16154	3,202
16157	10,503
16160	9,605
16161	9,325
16174	9,827
16185	7,968
16186	5,523
16193	10,722
16195	2,628
16198	2,761
16199	6,900
16202	7,054
16212	10,062
17063	45,808
17064	40,461
17858	27,837
17865	17,022
18258	8,670
18289	2,643
18440	3,105
18697	6,656
19388	7,874
19474	—
19858	—
19860	6,657
23115	3,889
23588	3,989
24600	3,993
24638	3,156
24647	2,321
24835	6,200
24897	2,603
24971	4,004
24996	2,954
25023	3,015
25566	3,048
25638	4,110
25652	24,538

03A07887

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 giugno 2003.

Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. per la realizzazione di un'azione di verifica sulla potenza di produzione di energia elettrica, sia nel breve sia nel medio periodo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato definisce gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito Gestore);

Visto, inoltre, che il citato decreto legislativo n. 79/1999:

all'art. 1, comma 1, liberalizza l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

all'art. 1, comma 2, prevede che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi, anche con la finalità di salvaguardare la continuità della fornitura e di ridurre la vulnerabilità dello stesso;

all'art. 3 prevede che il Gestore esercita l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, e garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, a tal fine prevedendo il trasferimento al Gestore, con riferimento alle attività riservate, delle competenze, dei diritti e dei poteri di soggetti privati e pubblici;

al medesimo art. 3, prevede altresì che il Gestore mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività;

Considerato che, in base all'art. 4 della convenzione di concessione allegata al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 2000, il Gestore persegue l'obiettivo di assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;

Viste le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, in base alle quali il Gestore adotta un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attività e che regola i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti, attenendosi, per l'attività di dispacciamento, ai criteri indicati all'art. 3 delle medesime direttive;

Considerato che, in base al citato art. 3, comma 1, lettera *h)* il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera *g)* del medesimo comma, modifica i programmi di immissione di energia in rete di produttori, distributori e grossisti, anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali, in base ai quali il soggetto interessato è tenuto ad eseguire la conduzione degli impianti;

Vista l'ulteriore direttiva del 7 agosto 2000, in base alla quale il Gestore individua le esigenze del sistema in termini di riserva di potenza nonché gli impianti idonei a tale servizio e stipula contratti di disponibilità di capacità di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti;

Considerato che:

il Gestore ha ripetutamente evidenziato la situazione di limitata disponibilità di potenza offerta, in particolare alla punta, rispetto alle previsioni di crescita della domanda;

tale situazione potrebbe rilevarsi incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico nazionale;

Ritenuto opportuno emanare direttive al Gestore, al fine di consentire un'adeguata azione di verifica sulla potenza di generazione disponibile a livello nazionale, nel breve e nel medio periodo, ivi inclusi gli apporti di nuova potenza in via di realizzazione;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Il Gestore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale, trasmette al Ministero delle attività produttive un rapporto sugli impianti di generazione di potenza superiore a 10 MVA esistenti in Italia, specificando, per ciascun impianto, la tipologia, la potenza nominale, la potenza efficiente, la potenza disponibile all'esercizio nonché le indicazioni sui tempi e sulle condizioni tecniche per l'avvio o il rientro in esercizio della potenza non disponibile alla data sopra indicata.

2. Nel rapporto di cui al comma 1, il Gestore comprende altresì l'elenco degli impianti di cui al comma 1 che, per spazi di tempo significativi compresi nel periodo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003, non hanno immesso energia in rete o fornito i servizi ausiliari, specificando la causa e la durata di tali indisponibilità e formulando proposte per la eventuale ripresa dell'esercizio dei medesimi impianti.

3. Il Gestore altresì, su indicazione del Ministero delle attività produttive e fornendo allo stesso un rapporto sugli esiti, effettua verifiche periodiche sugli impianti di generazione autorizzati che risultano in corso di realizzazione o di trasformazione, al fine di accertare i tempi previsti per l'entrata in esercizio della nuova potenza, in relazione alle cause di eventuali ritardi.

Art. 2.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, il Gestore elabora le informazioni e i dati che acquisisce dai titolari degli impianti di generazione, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

2. Per rendere più efficace l'attività di raccolta delle informazioni e dei dati, il Gestore può effettuare le necessarie verifiche, anche direttamente sugli impianti di generazione, avvalendosi allo scopo anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

Roma, 25 giugno 2003

Il Ministro: MARZANO

03A07949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno nel giorno 21 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 44/7/2003 in data 21 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da un intervento tecnico al sistema informatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07878

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Padova 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 19 maggio 2003 il mancato funzionamento del secondo ufficio dell'Agenzia delle entrate avente sede nella città di Padova.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 19 maggio gli sportelli front-office del secondo Ufficio di Padova dell'Agenzia delle entrate sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07903

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Schio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 19 maggio 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate avente sede nella città di Schio.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 19 maggio gli sportelli front-office dell'Ufficio di Schio dell'Agenzia delle entrate sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07905

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 21 maggio 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 21 maggio gli sportelli dell'Ufficio provinciale di Vicenza sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07904

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio provinciale ACI di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la sospensione del servizio di sportello telematico o dell'ufficio provinciale dell'ACI di Savona - Pubblico Registro Automobilistico - dal giorno 3 giugno 2003 al giorno 6 giugno 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato - con nota n. 689 del 3 giugno 2003, la suddetta sospensione causa fermo del CED MCTC con conseguente impossibilità di espletare formalità di trascrizione dei trasferimenti di proprietà.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. 267/2003 del 4 giugno 2003 — ha confermato la citata sospensione;

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A07894

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 22 maggio 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 22 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Verona sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07899

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 19 maggio 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 19 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Venezia sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07900

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per i giorni 21 e 22 maggio 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che i giorni 21 e 22 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Treviso sono rimasti chiusi per due giornate intere a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07901

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per i giorni 19 maggio 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 19 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Padova sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07902

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1º gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5501,36
ALBANIA	Lek	47	ALL	139,561
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	90,0694
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	83,7637
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,12043
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2,07314
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,33738
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,28431
ARMENIA	Dram	246	AMD	642,651
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2,07314
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,78656
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5691,55
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,15818
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,436629
BANGLADESH	Taka	174	BDT	67,0500
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,30478
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,31636
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,15818
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	55,0952
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2357,47
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,81623
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,79945
BRASILE	Real	234	BRL	3,42083
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	2,00743
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,37
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94637
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1218,96
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4441,62
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,60159
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	126,183
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,949704
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,3875

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	815,317
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9,58973
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,586939
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3332,54
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	469,519
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,54800
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1390,03
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	453,472
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,52785
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	26,6382
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42458
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,12043
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	29,3893
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,85651
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	10,1341
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4,25399
ERITREA	Nakfa	243	ERN	11,0606
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,75386
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,713219
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,20055
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	60,8313
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,821709
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	27,8225
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,48390
GHANA	Cedi	111	GHC	9968,36
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	69,8784
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	135,829
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,713219
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	205,831
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,820924
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,12043
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	9,21267
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2285,09

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	207,369
HAITI	Gourde	151	HTG	45,2412
HONDURAS	Lempira	118	HNL	20,0446
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	9,03209
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	54,9838
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9735,14
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	9411,00
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,360189
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	84,4362
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,18392
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	67,0540
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	174,803
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	83,0100
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	51,5023
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,348046
LAOS	Kip	154	LAK	8758,16
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,90599
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,651252
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1738,42
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	62,9202
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,39340
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45281
MACAO	Pataca	156	MOP	9,30305
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,6861
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	7036,72
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	105,118
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,40045
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	14,7668
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,429510
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,8802
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	305,743
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	31,6651
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11,8761
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	16,3594
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1304,11
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	26553,1
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	7,18211
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,90599
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	87,2650

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	17,2410
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	149,984
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,87147
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,00831
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,445896
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	66,8458
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,15818
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4,22116
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7501,69
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	4,03031
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,33429
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4,21577
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,713219
ROMANIA	Leu *	131	ROL	37632,3
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	35,7896
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	600,456
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,75110
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,52527
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,713219
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	10446,4
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,50666
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2490,09
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	2,00744
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	48,6436
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,1250
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	232,9908
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	3034,43
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	115,644
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,12043
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,12043
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,12043
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,15818
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,90599
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	304,430
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2912,82
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,15586
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,51554
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,90599

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,56835
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	40.1399
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1198,97
THAILANDIA	Baht	73	THB	48.8167
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,52754
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	7,03201
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,46864
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1720476
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	6022,54
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	6,18957
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2307,96
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	245,783
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	32,9218
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1122,72
VANUATU	Vatu	208	VUV	143,691
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1848,45
VIETNAM	Dong	145	VND	17913,5
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	205,830
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5721,21
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	927,534

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

Il direttore centrale: Busa

03A07859

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, fra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 134950 del 30 maggio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico in data 28 maggio 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale promossa dalle confederazioni CGIL, CISL, UIL, presso la sede CGIL di Ferrara, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visti il benestare n. 706/03 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ferrara;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali, e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara dalle ore 11 alle ore 12 in data 28 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 giugno 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A07895

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 25 giugno 2003.

Rettifica della determinazione n. 10 del 6 maggio 2003, riguardante l'inserimento dati nel casellario informatico delle imprese.

IL CONSIGLIO

Vista la determinazione n. 10 del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del giorno 11 giugno 2003;

Considerato che si sono riscontrati nella determinazione alcuni errori materiali nei «Considerato in diritto» al settimo capoverso;

Vista la decisione del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nell'adunanza del 18 giugno 2003;

Delibera

di eliminare nel suddetto capoverso il seguente inciso: «o eventualmente d'ufficio in qualsiasi modo l'Autorità ne venga a conoscenza».

Roma, 25 giugno 2003

Il presidente: GARRI

03A07885

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 giugno 2003.

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 14146).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 16 giugno 2003;

Delibera:

I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, è modificato e integrato come segue:

il Capo IV («Liquidazione delle insolvenze di mercato») del Titolo II («Disciplina dei mercati regolamentati») è sostituito dal seguente:

«CAPO IV

Liquidazione delle insolvenze di mercato

Art. 14.

Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) «liquidatore»: il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del Testo Unico;

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'art. 1, lettera *n)* della disciplina dei sistemi di garanzia;

d) «controparte centrale»: soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento;

e) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Testo Unico;

f) «sistemi di garanzia della liquidazione»: i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'art. 69, comma 2, del Testo Unico;

g) «sistemi RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri che fungono da canale esclusivo per l'acquisizione delle istruzioni di regolamento da parte dei servizi di liquidazione;

h) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo Unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

i) «blocchi»: gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'art. 6, comma 1, lettera *d)*;

j) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione, nonché il servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'art. 69, comma 1, del Testo Unico;

k) «disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico;

l) «fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 68 del Testo Unico;

m) «sistemi di garanzia»: i fondi di garanzia dei contratti e i sistemi di garanzia basati su controparte centrale di cui all'art. 1 della disciplina dei sistemi di garanzia;

n) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 210/2001.

Art. 15.

Presupposti dell'insolvenza di mercato

1. L'insolvenza di mercato è determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio di compensazione e liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L'insolvenza è comunque presunta in caso di:

a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani;

b) mancato versamento dei margini di garanzia o delle ulteriori disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *j)* della disciplina dei sistemi di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.

Art. 16.

Accertamento dell'insolvenza di mercato

1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di compensazione e liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob;

b) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)*, il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alle società di gestione dei mercati nei quali il negoziatore opera e alla Consob. Ciascuna società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, le società di gestione ne danno comunicazione alla Consob;

c) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera *b)*, le controparti centrali comunicano alla Consob l'inadempimento indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia; tali provvedimenti sono adottati, ai sensi della medesima disciplina, anche nel caso di mancato regolamento finale delle posizioni contrattuali da parte dell'aderente.

2. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima.

Art. 17.

Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato

1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e al comma 4, lettera *a)*, nei seguenti casi:

a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento;

b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

d) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e contratti a premio conclusi fuori dai mercati regolamentati.

2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia basati su controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4 lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.

3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:

a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dall'insolvente;

b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi RRG escludono le operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;

c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono:

1) esercitare i contratti a premio non ancora scaduti in cui l'insolvente sia il venditore;

2) acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera *c)*, numero 2).

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *c)*, il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;

b) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione, stralcia i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

c) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione:

1) per i contratti a premio in cui l'insolvente sia compratore, provvede senza indugio all'esercizio della facoltà quando ciò sia nell'interesse dell'insolvente;

2) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli Euro, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, anche con riferimento alle operazioni derivanti dall'eventuale esercizio dei contratti a premio;

d) sentite le società di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera *c)*, numero 2), i termini e le modalità nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono altresì optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati dalle società di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;

e) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia della liquidazione, dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera *d)*;

f) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'oggettiva irreperibilità degli strumenti finanziari e l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;

g) emette i certificati di credito:

1) in favore dei gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dallo stralcio dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

3) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia e le ulteriori disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *j)* della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza, nonché delle somme corrisposte ai gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione a copertura delle eventuali perdite di propria competenza;

h) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

5. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in Euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento ditali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.

Art. 18.

Comunicazioni alla Consob

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario, inoltre, informa la Consob degli esiti della liquidazione dell'insolvenza, anche redigendo una relazione finale.».

II. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 giugno 2003

p. *Il Presidente:* CARDIA

03A07951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 12 giugno 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Randa Ghattas, console onorario della Repubblica di Lettonia in Napoli.

In data 18 giugno 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Stefano Vendramini, console onorario della Repubblica francese in Verona.

03A07896 - 03A07897

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Panama

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Panama è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07879

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bogotà

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bogotà è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07880

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Lisbona

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Lisbona (Portogallo) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07881

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 giugno 2003

Dollaro USA	1,1427
Yen giapponese	137,32
Corona danese	7,4299
Lira Sterlina	0,69320
Corona svedese	9,2488
Franco svizzero	1,5544
Corona islandese	87,61
Corona norvegese	8,2935
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58637
Corona ceca	31,572
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6489
Lira maltese	0,4267
Zloty polacco	4,4775
Leu romeno	37660
Tallero sloveno	233,9520
Corona slovacca	41,550
Lira turca	1618000
Dollaro australiano	1,7116
Dollaro canadese	1,5506
Dollaro di Hong Kong	8,9110
Dollaro neozelandese	1,9569
Dollaro di Singapore	2,0149
Won sudcoreano	1364,38
Rand sudafricano	8,5422

Cambi del giorno 1º luglio 2003

Dollaro USA	1,1543
Yen giapponese	138,20
Corona danese	7,4303
Lira Sterlina	0,69605
Corona svedese	9,1970
Franco svizzero	1,5582
Corona islandese	88,08
Corona norvegese	8,3075
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58651
Corona ceca	31,564
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,63
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6532
Lira maltese	0,4274
Zloty polacco	4,4239
Leu romeno	37860
Tallero sloveno	233,8700
Corona slovacca	41,385
Lira turca	1627000
Dollaro australiano	1,7081
Dollaro canadese	1,5541
Dollaro di Hong Kong	9,0018
Dollaro neozelandese	1,9424
Dollaro di Singapore	2,0290
Won sudcoreano	1373,73
Rand sudafricano	8,6396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07980 - 03A08024

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Ha espresso, nella riunione del 16 aprile 2003, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: provincia di Forlì/Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle è così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie:

Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G.Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle è così delimitato:

comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese:

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).

Per il comune di Imola il limite a valle è il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue. Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.

Provincia di Forlì/Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è il seguente:

comune di Forlì: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte è il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla località Strigara. Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano n. 2, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Piano d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (Km. 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che passando per Caste Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, Km. 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Centro Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al Km. 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada Casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderno. Indi per vi Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro - M. Sacco fino a C.S.Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia.

Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella. Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Rimini: comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna il limite a valle è il seguente:

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est e lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana, si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì sulla via Castiglione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni delle origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 10,50%.

Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini «Sangiovese di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Sangiovese di Romagna» non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1º dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1º aprile dell'anno successivo alla produzione delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a decorrere dal 1º dicembre successivo alla produzione delle uve.

Per il Sangiovese di Romagna, anche con le specificazioni «superiore» e «riserva», è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Il vino «Sangiovese di Romagna Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso fruttato;

sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

La menzione «superiore» è riservata al vino «Sangiovese di Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*, aventi un titolo alcolometrico volumico

minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%.

Art. 7.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» è riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare.

In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese di Romagna ».

In ogni caso le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese di Romagna» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino «Sangiovese di Romagna Novello», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna» con o senza le specificazioni «superiore», «riserva», «novello», in recipienti in ceramica.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

03A07915

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 17 giugno 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla pagina 5, prima colonna, al comma 1, lettera *q)* - GESTIONE DEI DOCUMENTI -, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... è effettuata mediante sistemi informativi *autorizzati*;», leggasi: «.... è effettuata mediante sistemi informativi *automatizzati*;»; ed ancora, alla pagina 5, seconda colonna, al comma 1, lettera *cc)* - FIRMA ELETTRONICA -, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... come metodo di *autentificazione* informatica;», leggasi: «... come metodo di *autenticazione* informatica;».

03A07946

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501152/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.